



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 145 del 17/11/2021

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l’articolo 12 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, il quale prevede un concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, per l’accesso alla qualifica di capo squadra;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170, “Regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 3 del citato decreto del Ministro dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170, che prevede che i candidati che non si presentano all’esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari;

VISTO l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede, tra l’altro, che le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del 29 marzo 2021 n. 48, “Bando di concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2020 e relativo manuale utente”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONSIDERATO che l'art. 8 del decreto dipartimentale 29 marzo 2021 n. 48 nel disciplinare lo svolgimento dell'esame finale al termine del corso di formazione professionale prevede che i candidati che non si presentano sono considerati rinunciatari, salvo i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento;

RITENUTO che occorra prevedere per coloro che non si presentano all'esame finale perché assenti per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, una specifica ulteriore sessione di esame;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, i candidati che non si presentano all'esame finale di cui all'art. 8 del decreto dipartimentale del 29 marzo 2021 n. 48, perché risultati assenti per malattia ovvero maternità o altro legittimo impedimento, possono sostenere l'esame finale in una specifica ulteriore sessione d'esame.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Firmato Lega